ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n° 13 del 13.06.2023

Oggetto: Approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Parco, con riferimento al 31.12.2022 - art. 20 e 26 d.lgs. 175/2016 e s.m.i.

L'anno 2023, addì 13 del mese di giugno, presso la sede dell'Ente Parco, Via Losanna, 5, Aosta, il Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 457 del 19.10.2022, prorogato con Decreto n. 52 del 02.02.2023, procede all'esame dell'argomento di cui all'oggetto

Il Commissario Straordinario

- Premesso che il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i., prevede all'articolo 4, comma 1, che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, e viste altresì le previsioni del successivo comma 2 del medesimo art. 4;
- Visto l'art. 20 dello stesso d.lgs. 175/2016, che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche da parte delle PA, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, ferma la revisione straordinaria del 2017, debbano effettuare annualmente *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"*, e l'art. 26, comma 11, che prevede che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Viste le precedenti ricognizioni, che si richiamano tutte integralmente ai fini del presente atto:
  - D.U.P. n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, relativa alla revisione straordinaria ex art. 24;
  - D.C.D. n. 34 del 17.12.2018, di approvazione della revisione ordinaria al 31.12.2017, e D.C.D. n. 4 del 05.02.2019, di parziale revoca delle stesse;
  - D.U.P. n. 6 dell'11.12.2019, ratificata con D.C.D. n. 8 del 28.01.2020, di approvazione della revisione ordinaria al 31.12.2018;
  - D.C.D. n. 33 del 29.10.2020, di approvazione della revisione ordinaria al 31.12.2019;
  - D.C.D. n. 34 del 28.10.2021, di approvazione della revisione periodica al 31.12.2020;
  - D.C.D. n. 26 del 25.07.2022, di approvazione della revisione periodica al 31.12.2021;
- Verificato pertanto che entro la scadenza del 31.12.2023 l'Ente deve procedere alla approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento al 31.12.2022, ai sensi dei suddetti artt. 20 e 26 d.lgs. 175/2016;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto in primo luogo le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società oggetto di ricognizione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e verificato in secondo luogo che il fatturato medio del triennio precedente sia superiore alla soglia limite minima di euro 1.000.000;

- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione periodica è stata predisposta utilizzando l'impostazione contenuta nelle Linee guida di indirizzo adottate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, in collaborazione con la Corte dei Conti, per la rilevazione dettagliata delle informazioni relative alle partecipate, e secondo il modello standard del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, allegato A1 al presente atto;
- Preso atto che non essendo ancora aperto l'applicativo partecipazioni sul sito del MEF, Dipartimento del Tesoro, relativo all'invio dei dati al 31.12.2022, all'invio delle relative schede da compilare secondo le indicazioni dell'applicativo si procederà on line non appena lo stesso sarà disponibile per le PA;
- Tenuto conto che, analogamente a quanto fatto in occasione delle precedenti ricognizioni, è opportuno procedere ad un esame ricognitivo della situazione al 31.12.2022 di tutti gli organismi partecipati dall'Ente, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica risultante dall'Allegato A al presente atto, che comprende sia la ricognizione degli organismi partecipati assoggettati alla revisione di cui all'art. 20 T.U.S.P. (Parte Prima), sia di quelli costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati (Parte Seconda);
- Verificato che in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, alla data del 31.12.2022 risultano le seguenti partecipazioni societarie da parte dell'Ente:

  a. partecipazione a Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., a seguito della trasformazione, a decorrere dall'11.07.2018, da Consorzio a Società Consortile, in quanto tale assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., con una quota di partecipazione diretta pari allo 0,06% pari ad € 500;

  b. partecipazione alla Società Gruppo di Azione Locale GAL Valli del Canavese S.c.a.r.l, la cui partecipazione, precedentemente assoggettata alle misure di razionalizzazione (come risulta dai relativi atti sopra citati, D.U.P. n. 39/2017 e D.C.D. n. 34/2018), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, legge di stabilità 2019, che ha espressamente esonerato i GAL dalle misure di razionalizzazione di cui al TUSP, è stata mantenuta, con revoca parziale degli atti che ne disponevano la dismissione, come risulta dalle D.C.D. n. 4/2019 e D.U.P. n. 6/2019, e come confermato in ultimo con le D.C.D. n. 33/2020, n. 34/2021 e n. 26/2022 citate; la quota di partecipazione alla data del 31.12.2022 è pari al 4,50% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.437,01;
- Verificato che dalla relazione tecnica e relativi allegati emerge che:

  a. per quanto riguarda la partecipazione a Turismo Torino e Provincia S.c.r.l, unica partecipazione assoggettata alle misure di razionalizzazione, non risultano ricorrere i presupposti elencati al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, con conseguente possibile mantenimento della partecipazione;

     l'Ente ha scelto di partecipare nella società rilevata con lo scopo di raggiungere compiti istituzionali e comunque garantire servizi di interesse pubblico, in considerazione

dell'opportunità che la partecipazione può dare in termini di garanzia, di efficacia ed efficienza, e che in considerazione, dunque, di tali motivi nonché dell'effettivo potere esercitato dall'Ente all'interno della Società, si ritiene che non ricorrano i presupposti né per la vendita della quota societarie né per recesso;

nondimeno, per quanto l'Ente possa incidere minimamente sulle scelte, tuttavia ciò che dovrà essere comunque sostenuto è l'impegno costante a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti;

b. per quanto riguarda la partecipazione a GAL Valli del Canavese S.c.a.r.l, non assoggettata alle misure di razionalizzazione, permane l'interesse dell'Ente a mantenere la partecipazione nella suddetta Società, in considerazione del fatto di essere strumento per lo sviluppo locale partecipativo sostenuto tramite lo sviluppo locale LEADER, e della conseguente rilevanza per il territorio e per le amministrazioni locali delle attività che i GAL svolgono;

- Preso atto che, sempre in base a quanto emerge dalla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022 l'Ente Parco non risulta detenere altre partecipazioni societarie di cui al T.U.S.P., vista la natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e individuati nella parte seconda dell'allegato A, Relazione Tecnica (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022;
- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;
- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

delibera

1. di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del d.lgs. 175/2016, e s.m.i. (T.U.S.P.), la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente con riferimento alla situazione al 31.12.2022, avuta ragione degli atti sopra richiamati, nei termini di cui alla Relazione Tecnica, parte prima, di cui all'allegato A, e relativi allegati A1, parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, in base alla suddetta relazione tecnica, con riferimento alla data del 31.12.2022 l'Ente Parco risulta detenere come partecipazioni societarie:
   a. la partecipazione a Turismo Torino e provincia S.c.a.r.l., assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui al TUSP, pari allo 0,06% del capitale sociale e corrispondente ad € 500, per la quale risultano sussistenti i presupposti di legge e l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione;
   b. la partecipazione a GAL Valli del Canavese S.c.a.r.l, non assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui al TUSP ai sensi dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, pari al 4,50% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.437,01 per la quale permane l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione;
3. di dare atto, di conseguenza, che all'esito della ricognizione non emergono partecipazioni da cedere/alienare, mettere in liquidazione, fondere o incorporare;

4. di prendere atto della natura degli altri organismi partecipati, costituiti in forma diversa da società e descritti, per completezza di informazione, nella parte seconda della suddetta relazione (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati);
5. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni, oltre che alle strutture (MEF, Dipartimento del Tesoro) previste e con le modalità indicate dal d.lgs. 175/2016, ed alla sezione della Corte dei Conti competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
(Dott. Italo CERISE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del .....

Torino, lì .....

Il Direttore Segretario
Dott. Bruno Bassano

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991)

Deliberazione trasmessa con nota prot. n. ..... del ……..... tramite raccomandata con avviso di ricevimento

☐ Al MASE (Ministero Vigilante)
☐ Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
☐ Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica)
☐ Alla Corte dei Conti

Deliberazione pervenuta al Ministero vigilante in data ..... come risulta da avviso di ricevimento

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....

☐ per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. …… del ..... da parte del Ministero Vigilante

☐ per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero Vigilante

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ..... del ..... del Ministero Vigilante pervenuta in data .....

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero Vigilante in data ……. con .....

ANNULLAMENTO

Disposto dal Ministero Vigilante con nota prot. n. ..... del .....

NOTE .....

Il Segretario
Dott. Bruno Bassano

Allegato A

RELAZIONE TECNICA ALLA D.C.D. N. 13 DEL 13.06.2023

Parte Prima – Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Parco, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 e 26 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i.

a. Analisi della situazione delle società partecipate dall'Ente con riferimento alla data del 31.12.2022

1. Relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016), effettuato ai sensi dell'art. 24, e dei piani di razionalizzazione periodica effettuati ai sensi dell'art. 20, alla data del 31.12.2017, del 31.12.2018, del 31.12.2019, del 31.12.2020 e del 31.12.2021

si richiama integralmente *per relationem* quanto rappresentato nei precedenti atti di revisione, DUP n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, D.C.D. n. 34/2018, D.U.P. n. 6 dell'11.12.2019, ratificata con D.C.D. n. 8 del 28.01.2020, D.C.D. n. 33 del 29.10.2020, D.C.D. n. 34 del 28.10.2021, D.C.D. n. 26 del 25.07.2022, e nelle relative Relazioni Tecniche

2. Piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2022, effettuato ai sensi dell'art. 20

con riferimento alla data del 31.12.2022, l'Ente Parco risulta possedere le seguenti partecipazioni societarie:

a. partecipazione detenuta presso TURISMO TORINO E PROVINCIA – Società Consortile a responsabilità limitata, con sede a Torino, Via Maria Vittoria 19

come già esposto nelle precedenti relazioni di ricognizione, in data 08.05.2018 (come da verbale redatto dal Notaio Andrea Ganelli con atto repertorio n. 39336/26371) l'assemblea straordinaria consortile ha deliberato la trasformazione del Consorzio "Agenzia di accoglienza e promozione turistica della Provincia di Torino – Turismo Torino e Provincia", a cui l'Ente Parco già aderiva, nella società consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. con decorrenza dall'11.07.2018. Da Statuto risulta quale agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) costituita nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, e che opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. Piemonte 14/2016, n. 14, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte", configurandosi in tale senso come servizio di interesse generale per espressa definizione della L.R. 14/2016 stessa.

Per espressa previsione della Legge Regionale n. 14/2016, Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura, Province, Città metropolitana di Torino, Unioni di comuni e Comuni hanno concorso alla creazione di un'apposita forma giuridica denominata "Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL)" finalizzata all'attuazione di un sistema turistico territoriale integrato ed omogeneo sul territorio. In particolare, essa svolge servizi di interesse generale negli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n.14/2016, organizzando a livello locale le connesse attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

La stessa Legge Regionale n. 14/2016 prevede che le ATL siano costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615ter del Codice Civile, abbiano prevalentemente capitale pubblico, siano dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile (articolo 10), e che la costituzione delle società consortili di cui all'articolo 10 possa avvenire

anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio; in tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione (articolo 15).

L'avvenuta trasformazione ha fatto rientrare la nuova figura societaria nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 175/2016 il quale consente alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni societarie solo quando queste siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e solo per lo svolgimento delle attività espressamente indicate dallo stesso decreto, tra le quali la produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, commi 1 e 2, lettera a).

L'attività già svolta da Turismo Torino e Provincia prima della trasformazione ed ora recepita dal nuovo Statuto sociale consiste nello svolgimento di *"servizi di interesse generale, organizzando le seguenti attività:*

Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;

Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;

Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;

Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva".

L'oggetto sociale consiste nello svolgimento di attività di servizio pubblico attinenti alla promozione turistica del territorio di competenza.

La partecipazione dell'Ente Parco è una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo, con quota di proprietà dello 0,06% del capitale sociale e pari ad € 500 alla data di approvazione dell'atto di ricognizione. L'Ente Parco eroga un versamento annuo di contributo al funzionamento pari ad € 1.000, cui si possono aggiungere altre forme di contribuzione a seguito di approvazione di specifici progetti congiunti.

Tramite la compilazione delle apposite schede secondo il modello standard del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, e che si allega (Allegato A1), emerge che non risultano ricorrere i presupposti elencati al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, con conseguente possibile mantenimento della partecipazione: non si evidenziano infatti situazioni di oggetto analogo o similare né si tratta di società composta da soli amministratori o nella quale gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti; i dati economico – finanziari rilevati danno

infine conto della situazione della società che non prefigura, allo stato della rilevazione, possibili problematiche anche in prospettiva per l'Ente, presentando un fatturato medio dei tre esercizi precedenti superiore ad euro 1.000.000.

Per completezza, si precisa che Turismo Torino e Provincia non detiene partecipazioni indirette.

b. partecipazione detenuta presso Gruppo di Azione Locale – GAL Valli del Canavese S.c.a.r.l

come risulta diffusamente dagli atti precedentemente adottati, a seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 724, della Legge 145/2018, che ha previsto che "*All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6",* di conseguenza sono venuti meno i presupposti di legge che prevedevano l'assoggettamento dei Gruppi di azione locale, istituiti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013, e nello specifico della Società GAL Valli del Canavese S.c.a.r.l;

tenuto conto del permanere dell'interesse dell'Ente a mantenere la partecipazione nella suddetta Società, sono state adottate la D.C.D. n. 4/2019, la D.U.P. n. 6/2019, la D.C.D. n. 33/2020, la D.C.D. n. 34/2021 e in ultimo la D.C.D. n. 26/2022.

Si reputa opportuno ricordare che il GAL è il soggetto responsabile dell'attuazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) ai sensi dell'iniziativa comunitaria Leader del Programma di Sviluppo Rurale, e la sua costituzione è l'espressione rappresentativa degli operatori pubblici e privati, nonché delle diverse realtà socio-economiche del territorio di riferimento.

Il GAL si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui interlocutori interni all'area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie.

Il programma LEADER**,** acronimo dal francese *Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale* (collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale), è un'iniziativa promossa dall'Unione Europea per sostenere progetti di sviluppo rurale ideati e concertati secondo il cosiddetto "approccio dal basso" (*bottom-up*), al fine di promuovere la crescita socio-economica del territorio.

Le aree rurali che aderiscono a LEADER si organizzano in Gruppi di Azione Locale (GAL) e formulano la propria strategia di sviluppo in un documento programmatico definito PSL (Programma di Sviluppo Locale), nell'ambito del quale indicano le proprie priorità di azione in un arco temporale di medio periodo (circa cinque anni).

Nella fase di programmazione 2014/2020, LEADER ha raggiunto la sua quinta edizione, e il GAL Valli del Canavese partecipa alla pianificazione LEADER dal periodo 2000/2006 quando, con la versione Leader Plus, il programma è stato esteso, in Piemonte, anche al territorio della Città Metropolitana di Torino.

La partecipazione dell'Ente Parco è una partecipazione diretta, minoritaria e non di controllo, con quota di proprietà alla data del 31.12.2022 pari al 4,50% del capitale sociale, corrispondente ad € 3.437,01. L'Ente Parco eroga un versamento annuo di contributo al funzionamento pari ad € 500, cui si possono aggiungere altre forme di contribuzione a seguito di approvazione di specifici progetti congiunti.

Tramite la compilazione anche per questo soggetto delle apposite schede secondo il modello standard di cui al sopra richiamato Allegato A1, emerge la non applicabilità, visto l'esonero previsto dalla legge 145/2018, dei presupposti di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016, con conseguente possibile mantenimento della partecipazione.

Parte seconda - Ricognizione degli organismi partecipati in forma di Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati alla data del 31.12.2022

a. Premessa e quadro normativo di riferimento

In un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso, un completo quadro ricognitorio delle partecipazioni può comprendere anche gli altri organismi partecipati dall'Ente Parco, non assoggettati agli interventi di razionalizzazione di cui al T.U.S.P., costituiti in forma di associazioni, fondazioni, consorzi, comitati.

La ricognizione si collega agli obblighi in materia di trasparenza posti in materia dal d.lgs. 33/2013, nonché delle rilevazioni richieste a livello ministeriale (es. Dipartimento del Tesoro).

Si richiamano le indicazioni dell'ANAC di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, applicabili anche agli organismi qui considerati.

b. Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente, costituiti non in forma societaria

Alla data del 31.12.2022, si evidenziano le partecipazioni nei seguenti organismi:

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN, con sede a Roma; istituita già dal d.lgs. 29/1992 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai d.lgs. 165/2001 e 150/2009; è l'Agenzia tecnica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro; con appositi D.M. sono definiti i contributi annuali, previsti dal d.lgs. 165/2001, dovuti per l'attività di contrattazione ed assistenza; l'Ente versa a tal fine un contributo annuale previsto alla data del 31.12.2022 nell'importo di € 220,10;

Associazione GAL Valle d'Aosta, con sede ad Aosta: associazione riconosciuta senza scopo di lucro, costituita in data 06.08.2016 quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) in fase di approvazione; in quanto soggetto G.A.L. fa riferimento alla normativa di cui all'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013, e pertanto risulta esonerato dalla ricognizione condotta ai sensi del d.lgs. 175/2016 sia come GAL, sia, come già risultava in passato, per la diversa configurazione giuridica di associazione riconosciuta; l'Ente Parco ha acquisito la qualità di socio a seguito di deliberazione del Comitato direttivo n. 1/2017 del 14.02.2017 e dal 2018 l'assemblea dei soci ha previsto una quota annua di cofinanziamento pari ad € 500,00;

Associazione ALPARC – Rete delle Aree Protette Alpine, con sede a Chambery (FR); organizzazione fondata giuridicamente sulle decisioni dell'Assemblea Generale Costitutiva del 18 gennaio 2013, regolata dalla legge del 1 luglio 1901 relativa al contratto di associazione e dal suo decreto di applicazione del 16 agosto 1901 (diritto francese delle associazioni); obiettivo principale la partecipazione all'applicazione della Convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 e dei suoi diversi protocolli per le aree protette, assistendo i gestori delle aree protette e gli amministratori locali nelle missioni di protezione e sviluppo sostenibile; l'Ente ha lo status di socio attivo con diritto di voto ed a tal fine versa un contributo annuale di € 1.500;

Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali – Federparchi, con sede a Roma; associazione rappresentativa di Enti gestori di aree protette e di promozione sociale senza scopo

di lucro che costituisce la sezione italiana di Europarc, Federazione della Natura e dei Parchi Nazionali d'Europa; opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in accordo con Europarc e con gli indirizzi degli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile; l'adesione comporta l'adesione ad Europarc; l'Ente è associato, può esprimere nomine all'interno degli organi, al cui interno nel 2022 il Presidente dell'Ente ha rivestito la carica di Vicepresidente; l'Ente Parco partecipa al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, esercitando i relativi poteri e compiti (obiettivi, bilancio, nomina Direttore, determinazione quote di adesione); la quota associativa annuale è stabilita in € 7.000, cui possono aggiungersi altre forme di contribuzione per adesione a servizi aggiuntivi, per compartecipazione a progetti comuni o per servizi;

Fondazione Gran Paradiso – Fondation Grand Paradis, con sede a Cogne (AO); fondazione con personalità giuridica di diritto privato e che non persegue scopi di lucro, istituita con Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 14 aprile 1998, n. 14 e 16 novembre 1999, n. 34, e ridisciplinata con successiva L.R. Valle d'Aosta 10 agosto 2004, n. 14, al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco Nazionale Gran Paradiso; nello scopo statutario è altresì prevista la promozione e il coordinamento del sistema museale, dei centri visitatori del Parco, di castelli e giardini botanici, l'organizzazione di eventi e rassegne, festival e manifestazioni di natura artistico-culturale; il patrimonio è per legge costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, utili per lo svolgimento delle attività; la legge regionale prevede l'adesione come socio, fra gli altri e previa riconferma, del Parco Nazionale Gran Paradiso; l'Ente Parco per legge è componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, con un rappresentante nominato in ciascuno degli organi, esercita i relativi poteri e compiti (approvazione statuto, bilancio, dotazione organica, nomina direttore, indirizzo e controllo sugli organi, proposte di convenzione, determinazione contributo annuo, gestione ordinaria e straordinaria) e può indicare componenti all'interno degli organi; l'Ente Parco partecipa alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione tramite un contributo annuo attualmente stabilito in € 15.000, cui si aggiungono altre forme di contribuzione a seguito di specifici accordi ex art. 15 Legge 241/1990, in particolare il contributo annuale finalizzato alla gestione dei centri visitatori e delle segreterie turistiche del versante valdostano del Parco, nel 2022 pari a € 138.000.

Si precisa per completezza che la Fondazione è inserita nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC), come risulta in ultimo nell'Elenco aggiornato al 25.10.2021, che la ricomprende nella Categoria "Altre amministrazioni Locali", e che secondo quanto chiarito in ultimo dal Consiglio di Stato (sent. 2515/2015), *"[...]l'inclusione di un ente o organismo nell'ambito del 'settore amministrazioni pubbliche (S13)' postula la compresenza (e in via cumulativa) dei –quattro –requisiti ivi contemplati, e precisamente: i) l'essere tale ente o organismo privo di scopo di lucro; ii) l'essere dotato di personalità giuridica; iii) l'agire da produttore di beni o servizi 'non destinabili alla vendita'; iv) l'essere controllato e finanziato in prevalenza da amministrazioni pubbliche"*, e dove il presupposto dell'agire da produttore di beni o servizi *'non destinabili alla vendita'* viene accertato mediante l'applicazione del c.d. *'criterio del 50 per cento'* in base al quale, al fine di procedere all'iscrizione nell'elenco Istat, è necessario che i corrispettivi incassati non superino la soglia del 50% dei costi di produzione.

A cura dell'Ufficio Affari Generali dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Allegato A1

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

DATI AL 31.12.2022

INDICE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G*	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_2	08541120013	VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE GAL VALLI DEL CANAVESE	2002	Attiva		4,50	SVILUPPO LOCALE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE EX ARTT. 32-34 REG. UE 1303/2013 -ATTIVITA' ORGANIZZATIVA, PROMOZIONALE, TECNICA, SCIENTIFICA ATTA A PROMUOVERE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO, COSI' COME DELIMITATO DAI CONFINI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI LOCALI SOCI, NONCHE' DI TUTELARNE E VALORIZZARNE I PATRIMONI CULTURALI, NATURALISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. CONCEDERE CONTRIBUTI A SOGGETTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI, SECONDO LE REGOLE DETTATE DALLE NORME DI UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE CHE LA SOCIETA' SARA' IN GRADO DI ATTIVARE ED IN ACCORDO AI PROPRI ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	***(a)***
Denominazione società partecipata:	GAL VALLI DEL CANAVESE	***(b)***
Tipo partecipazione:	Diretta	***(c)***
Attività svolta:	Sviluppo locale - Gruppo di azione locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303 - 2013	***(d)***

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☑
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:
- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:
"Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
a) concentrato su territori subregionali specifici;
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	DIR 2	***(a)***
Denominazione società partecipata:	GAL VALLI DEL CANAVESE	***(b)***
Tipo partecipazione:	Diretta	***(c)***
Attività svolta:	Sviluppo locale - Gruppo di azione locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303 - 2013	***(d)***

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	5
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	236.575,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	2.259,70
2021	544,00
2020	2.447,00
2019	1.624,00
2018	710,00

Importi in euro

FATTURATO*	
2022	625.898,00
2021	478.203,00
2020	387.346,00
FATTURATO MEDIO	**497.149,00**

**** Inserito importo valore della produzione***

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☑
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il GAL VALLI DEL CANAVESE rientra nell'art. 4, comma 6 TUSP;
con la Legge 30.12.2018, n. 145 è stato introdotto l'art. 1, comma 724, che così dispone: "724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6";
- l'art. 4, comma 6, del d.lgs. 175/2016 si riferisce alle società ed enti costituiti "in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"; - l'art. 34 del regolamento (CE) N. 1303/2013 disciplina i Gruppi di azione locale,
-pertanto la sussistenza delle condizioni di cui ai punti precedenti non rileva ai fini delle misure di razionalizzazione da intrapendere, visto l'esonero espresso per legge

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene possibile prevedere alcuna forma di razionalizzazione della partecipazione in GAL VALLI DEL CANAVESE visto che i GAL sono stati esonerati per Legge dalle disposizioni di cui all'art. 20 TUSP; il mantenimento è da ritenersi necessario per il regolare svolgimento dell'attività di sviluppo locale del territorio ai sensi degli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E*	Motivazioni della scelta F
Dir 2	GAL VALLI DEL CANAVESE	Diretta	Sviluppo locale - Gruppo di azione locale ex artt. 32-34 Reg. UE 1303 - 2013	4,50%	Non si ritiene possibile prevedere alcuna forma di razionalizzazione della partecipazione in GAL VALLI DEL CANAVESE visto che i GAL sono stati esonerati per Legge dalle disposizioni di cui all'art. 20 TUSP; il mantenimento è da ritenersi necessario per il regolare svolgimento dell'attività di sviluppo locale del territorio ai sensi degli artt. 32-34 del Reg. UE 1303/2013

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

DATI AL 31.12.2022

INDICE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	07401840017	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCARL	1997	Attiva		0,06	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati; in partcolare: raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale; assistenza ai turisti; promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche delterritorio, manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica; promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci; promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali; supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.	NO	NO	NO	NO

NOTE: La partecipata Dir_3 TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. è stata costituita come "consorzio" con Atto del 29/09/1997 a rogito Notaio Bertani di Torino rep.n.145381.

Si è successivamente trasformata in Società consortile a responsabilità limitata S.c.r.l. con atto del notaio Ganelli di Torino in data 8/05/2018 rep.n.39336, in esecuzione della Legge Regionale 11 Luglio 2016, n.14 (artt.10 e 15 co.1);

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	***(a)***
Denominazione società partecipata:	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCARL	***(b)***
Tipo partecipazione:	Diretta	***(c)***
Attività svolta:	organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta a soggetti pubblici e privati	***(d)***

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis)* ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività svolta rientra tra quelle previste all'articolo 4 in quanto espressamente dichiarato nell'oggetto dello Statuto sociale, conforme alle previsioni dell'articolo 9 della Legge Regionale n.14/2016 e allo statuto-tipo approvato con D.G.R. 33-5363.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	DIR 1	***(a)***
Denominazione società partecipata:	TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L	***(b)***
Tipo partecipazione:	Diretta	***(c)***
Attività svolta:	Organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta a soggetti pubblici e privati	***(d)***

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	70
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.737.912,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	31.200,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	3.361,00
2021	2.295,00
2020	2.332,00
2019	1.234,00
2018	2.336,00

Importi in euro

FATTURATO*	
2022	7.504.116,00
2021	5.817.946,00
2020	4.510.745,00
FATTURATO MEDIO	**5.944.269,00**

****Inserito importo valore della produzione***

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene possibile prevedere alcuna forma di razionalizzazione della partecipazione in TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL, il mantenimento è da ritenersi necessario per il regolare svolgimento dell'attività di promozione turistica del territorio, qualificata come servizio di interesse generale e attività strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
DIR 1	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	Diretta	organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta a soggetti pubblici e privati	0,06	Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera b), del D.Lgs. n.175/2016 l'attività svolta è un servizio di interesse generale, in quanto espressamente dichiarato nell'oggetto dello Statuto sociale, conforme alle previsioni dell'articolo 9 della Legge Regionale n.14/2016 e allo statuto-tipo approvato con D.G.R. n.33-5363 ed è un'attività strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente Non si ritiene possibile prevedere alcuna forma di razionalizzazione della partecipazione in TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL, il mantenimento della quota è da ritenersi necessario per il regolare svolgimento dell'attività di promozione turistica del territorio, qualificata come servizio di interesse generale e attività strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali,

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.